

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 731/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 732/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 733/84 della Commissione, del 20 marzo 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore di talune merci deperibili 5**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 734/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico 8**
- Regolamento (CEE) n. 735/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 591/84 che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia 9
- Regolamento (CEE) n. 736/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 10
- Regolamento (CEE) n. 737/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 11
- Regolamento (CEE) n. 738/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 13
- Regolamento (CEE) n. 739/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83 15
- Regolamento (CEE) n. 740/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventisettesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83 16

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 marzo 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	94,85
10.01 B II	Frumento duro	133,65 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	94,40 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	77,02
10.04	Avena	81,48
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	64,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	8,77 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	80,12 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	147,76
11.01 B	Farine di segala	148,05
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	220,81
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	157,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 732/84 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 marzo 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	8,25	8,25	8,25
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	6,56	6,56	6,56
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	1,18
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	11,68	11,68	11,68	11,68
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	8,72	8,72	8,72	8,72
11.07 B	Malto torrefatto	0	10,17	10,17	10,17	10,17

REGOLAMENTO (CEE) N. 733/84 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1984****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	1 557	277,87	75,88	234,08	24,80	47 103	85,64	20,04
1.12	07.01-21 } 07.01-22 }	07.01 B I	Cavolfiori	6 071	1 083,22	295,83	912,52	96,71	183 622	333,87	78,13
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	659	116,72	32,15	98,74	10,41	19 741	36,26	8,20
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	2 551	455,24	124,32	383,50	40,64	77 170	140,31	32,83
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	4 271	762,16	208,14	642,05	68,04	129 197	234,91	54,97
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	2 458	438,70	119,81	369,57	39,16	74 366	135,21	31,64
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	7 130	1 272,09	347,41	1 071,62	113,57	215 638	392,08	91,75
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	8 296	1 480,24	404,25	1 246,97	132,15	250 922	456,24	106,76
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 559	278,18	75,97	234,34	24,83	47 157	85,74	20,06
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	1 444	257,63	70,35	217,03	23,00	43 672	79,40	18,58
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4 219	752,77	205,58	634,14	67,20	127 605	232,01	54,29
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	1 419	253,24	69,16	213,34	22,61	42 929	78,05	18,26
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	5 850	1 043,85	285,07	879,35	93,19	176 948	321,73	75,29
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	897	159,65	43,71	134,75	14,19	27 018	49,30	11,27
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	24 157	4 310,02	1 177,07	3 630,82	384,79	730 612	1 328,44	310,87
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	27 245	4 830,67	1 332,63	4 075,23	430,00	811 466	1 498,21	336,24
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	2 882	514,26	140,44	433,22	45,91	87 174	158,50	37,09
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	2 857	509,73	139,20	429,40	45,50	86 407	157,11	36,76
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	3 170	565,68	154,49	476,54	50,50	95 892	174,35	40,80
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	44 408	7 965,69	2 210,49	6 651,74	700,33	1 317 180	2 474,71	549,40
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 863	332,44	90,79	280,05	29,68	56 355	102,46	23,97
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	5 169	922,26	251,87	776,92	82,33	156 336	284,26	66,52
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane (Solanum melongena L.)	3 709	661,85	180,75	557,55	59,09	112 194	203,99	47,73
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	2 909	519,13	141,77	437,32	46,34	88 001	160,00	37,44
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	2 795	498,67	136,18	420,08	44,52	84 532	153,70	35,96
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	4 101	731,69	199,82	616,39	65,32	124 033	225,52	52,77
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 439	435,25	118,86	366,66	38,85	73 782	134,15	31,39
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 014	533,71	147,70	450,27	47,65	89 453	165,59	37,38
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	6 927	1 235,92	337,53	1 041,15	110,34	209 507	380,93	89,14
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9 893	1 765,09	482,05	1 486,94	157,58	299 209	544,03	127,31
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	1 636	291,97	79,73	245,96	26,06	49 494	89,99	21,05

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 351	241,08	65,84	203,09	21,52	40 868	74,30	17,38
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	847	151,11	41,26	127,30	13,49	25 616	46,57	10,89
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	1 962	350,17	95,63	294,99	31,26	59 360	107,93	25,25
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	1 869	333,59	91,10	281,02	29,78	56 549	102,82	24,06
2.60.3	08.02.28	ex 08.02 B I	— Clementine	2 398	427,98	116,88	360,53	38,21	72 549	131,91	30,86
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	2 753	491,20	134,15	413,80	43,85	83 267	151,40	35,42
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 210	215,91	58,96	181,89	19,27	36 601	66,55	15,57
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grapefruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 547	276,08	75,40	232,58	24,64	46 801	85,09	19,91
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	3 052	544,52	148,71	458,71	48,61	92 305	167,83	39,27
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	6 916	1 234,01	337,01	1 039,54	110,17	209 182	380,34	89,00
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	3 193	566,65	156,35	477,79	50,45	94 722	175,75	39,56
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 458	438,65	119,79	369,52	39,16	74 358	135,20	31,63
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	3 085	550,55	150,35	463,79	49,15	93 327	169,69	39,71
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 490	446,25	125,14	374,16	39,60	74 342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	7 081	1 254,09	345,42	1 060,93	111,92	212 107	389,66	88,10
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	11 502	2 056,09	560,47	1 726,63	182,43	348 887	632,37	146,30
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	12 368	2 206,76	602,66	1 859,00	197,01	374 078	680,17	159,16
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 080	732,78	203,58	612,17	64,66	120 536	227,85	52,11
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	7 413	1 322,68	361,22	1 114,24	118,08	224 214	407,67	95,40
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	13 825	2 466,66	673,65	2 077,95	220,22	418 135	760,27	177,91
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	7 285	1 306,73	362,62	1 091,18	114,88	216 076	405,96	90,12
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	567	100,79	27,87	85,12	8,98	16 894	31,23	7,10
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	5 514	983,88	268,70	828,83	87,84	166 783	303,25	70,96
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	6 358	1 134,35	309,79	955,60	101,27	192 290	349,63	81,81
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	17 134	3 056,97	834,86	2 575,23	272,92	518 202	942,22	220,49
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	3 040	544,55	151,99	455,95	48,11	89 991	170,83	37,77

REGOLAMENTO (CEE) N. 734/84 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro
d'ammasso pubblico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3294/80⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 1 che il prodotto messo in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° febbraio 1980;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze, è opportuno estendere tali vendite al burro immagazzinato anteriormente al 1° febbraio 1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/76, la data dal 1° febbraio 1980 è sostituita dalla data del 1° febbraio 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 735/84 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1984****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 591/84 che istituisce una
tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale
preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 591/84 della Commissione, del 7 marzo 1984⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 680/84⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione ed ha sospeso l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni

nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 23,95 ECU che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 591/84 è sostituito dall'importo di 41,18 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1984, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 736/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 21. 3. 1984, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	43,59 36,97 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 737/84 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 652/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 652/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 652/84 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	37,21 37,80 34,23 ⁽¹⁾ 32,32 ⁽¹⁾	0,3721

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 738/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 508/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/84⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 marzo 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 508/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 29. 2. 1984, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 77 del 21. 3. 1984, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	153,89	147,85
11.02 A IV ⁽²⁾	153,89	147,85
11.02 B I a) 2 aa)	86,80	83,78
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	150,87	147,85
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	150,87	147,85
11.02 C IV ⁽²⁾	134,44	131,42
11.02 D IV ⁽²⁾	86,80	83,78
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	86,80	83,78
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	170,32	164,28
11.02 F IV ⁽²⁾	153,89	147,85

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 739/84 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1880/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentacinquesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1880/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 39,980 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 740/84 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventisettesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1882/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1882/83 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventisettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la ventisettesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1882/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 33,890 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 15.

